

Dipartimento Risorse Tecnologiche, Infrastrutture e Investimenti			
Struttura Complessa Edilizia e Impianti Area Giuliana			
Direttore: dott. ing. Massimiliano Liberale			
Responsabile del procedimento:			
Responsabile dell'istruttoria e della comunicazione:			
Rif. Determinazione n.1412 dd. 13.11.2024			
Inviata a mezzo pec			

OGGETTO: CIG - manutenzione triennale dei presidi antincendio attivi e passivi delle sedi territoriali della provincia di Trieste dell'Azienda Sanitaria Universitaria giuliano isontina - area giuliana.

Contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale
ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023

Richiamata la determinazione del Direttore della S.C. Edilizia ed Impianti - Area Giuliana n. dd. 00.00.2025 con la quale è stato aggiudicato il servizio di manutenzione triennale dei presidi antincendio attivi e passivi delle sedi territoriali della provincia di Trieste dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - area giuliana;

Dato atto che costituiscono parte integrante del presente Contratto i documenti di seguito elencati, anche se non materialmente allegati:

- Lettera Invito prot. SCEIAG inserita in piattaforma eAppalti FVG – RDO
- Determinazione di aggiudicazione n. dd.
- Offerta Economica inserita in piattaforma eAppalti FVG – RDO rfq_;
- Capitolato tecnico e i relativi allegati;
- Polizza fideiussoria;
- Polizza RCT;

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI), e , in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni riportate nell'articolo di seguito riportato.

Articolo 1 - Validità delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Sede legale via Costantino Costantinides, 2 - 34128 Trieste (TS) Italia - Centralino 040 3991111-C.F. e P.IVA. 01337320327

Portale internet: www.asugi.sanita.fvg.it PEC: asugi@certsanita.fvg.it; Codice Univoco Ufficio Fatture HCGJR2

Il presente contratto impegna l'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, ad eseguire il servizio di manutenzione triennale dei presidi antincendio attivi e passivi delle sedi territoriali della provincia di Trieste dell'ASUGI - area giuliana, consistenti nelle attività elencate nell'art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto. L'appaltatore si impegna inoltre alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei Contratti») aggiornato con il D.L. 57/2023 «Misure urgenti per gli enti territoriali... *omissis*...» e con le delibere ANAC intervenute e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n.136 del 2010 si indica che il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____ così come anche riportato nell'oggetto;

Articolo 3 – Norme regolatrici

Per quanto non diversamente previsto dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, le parti espressamente richiamano la disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.

Articolo 4 – Corrispettivo dell'Appalto

Per l'esecuzione triennale del servizio in oggetto, l'importo complessivo al netto dell'I.V.A., ammonta ad Euro __.____.____.- (comprensivo degli oneri per la sicurezza fissati in Euro __.____.____.-), suddiviso su base annua secondo la quantificazione sotto riportata: -----

- Euro __.____.____.- canone annuale di manutenzione ordinaria, al netto degli oneri per la sicurezza; -----

- Euro € __.____.____.- per oneri per la sicurezza DUVRI; -----

- Manutenzione extra-canone per un importo stimato messo a disposizione annualmente pari ad € __.____.____.- ribasso offerto sui prezzi a catalogo listi-no DEI – Tipologia del Genio Civile Nazionale (edizione II° semestre 2024 “impianti tecnologici”, edizione II° semestre 2024 “impianti elettrici” ed eventuali aggiornamenti) pari al __.____.____. % (____.____.____.____.____.____.____.). -----

Tutti i prezzi indicati si intendono al netto d'IVA. -----

Il prezzo sarà remunerativo anche del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, dei costi generali e dell'utile d'impresa.

Per l'effettuazione delle attività non comprese nel canone di natura extra-canone, ASUGI, nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore del servizio in parola senza che lo stesso possa vantare alcun diritto sulle eventuali somme ancora a disposizione.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento dell'incarico

L'avvio del servizio dovrà avvenire a seguito di apposita comunicazione effettuata dalla stazione

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Sede legale via Costantino Costantinides, 2 - 34128 Trieste (TS) Italia - Centralino 040 3991111-C.F. e P.IVA. 01337320327

Portale internet: www.asugi.sanita.fvg.it PEC: asugi@certsanita.fvg.it; Codice Univoco Ufficio Fatture HCGJR2

appaltante. Il Direttore dell'Esecuzione per la stazione appaltante procederà alla consegna del servizio, redigendo un verbale in contraddittorio con l'appaltatore in duplice copia.

Il servizio avverrà con inizio presunto all'1 giugno 2025 e avrà durata di 3 (tre) anni, con scadenza prevista il 31 maggio 2028, salvo cause di forza maggiore, come previsto dalla vigente normativa al riguardo.

I servizi e le attività compresi nel canone, nonché le modalità di erogazione degli stessi, sono descritti nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Eventuali inadempienze nelle applicazioni delle norme di sicurezza, antinfortunistiche e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché gravi ritardi tali da compromettere la regolare esecuzione del servizio o dei lavori di manutenzione straordinaria affidati, potranno dare corso alla risoluzione del presente affidamento.

ASUGI è sollevata da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi in dipendenza dei servizi affidati con la presente lettera di affidamento nonché da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell'esecuzione dei servizi affidati, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico di codesta impresa.

Articolo 6 – Anticipazione

L'anticipazione è prevista ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7 - Revisione ed aggiornamento del corrispettivo

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso. Qualora anche con riferimento all'art. 120 del Codice, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT, con riguardo ai contratti di servizi e forniture: indici dei prezzi al consumo”.

Articolo 8 – Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva di _____, che si conserva agli atti della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana.

L'Appaltatore ha fornito la polizza assicurativa n-----, diretta a tenere indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, valevole fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ASUGI si considera sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell'esecuzione dei servizi affidati, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico dell'Appaltatore.

ASUGI si ritiene, inoltre, sollevata da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi in dipendenza dei servizi affidati con il presente contratto.

Articolo 9 – Penali

In caso di inosservanza delle condizioni previste dal Capitolato Tecnico di ingiustificato ritardo nell'esecuzione del servizio l'amministrazione si riserva di applicare, previa contestazione formale, le penali previste dall'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto.

In ogni caso, qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% dell'importo del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023 nonché dell'art. 1456 del codice civile, riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall'inadempienza dell'appaltatore.

Le ulteriori cause di risoluzione contrattuale sono stabilite all'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, oltre che nei casi di violazione del Codice del comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Contratto al rispetto delle disposizioni in materia di normativa di cui alla Legge n. 136/2010 s.m. i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.

In proposito l'appaltatore con apposita dichiarazione, inoltrata -----, ha indicato i soggetti autorizzati, in conformità alle norme vigenti, ad operare sui conti correnti dedicati non in via esclusiva all'appalto oggetto del presente atto, e si impegna comunicare eventuali variazioni in merito. In difetto, nessuna responsabilità può essere imputata ad ASUGI.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontratti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

L'Appaltatore ovvero il proprio subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s. m. i. ne dà immediata comunicazione all'ASUGI ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Trieste.

Articolo 11 - Pagamenti

I pagamenti dei servizi a canone e degli interventi eseguiti extracanone verranno erogati all'Appaltatore secondo quanto disposto dall'art. 26 del Capitolato Tecnico.

Articolo 12 - Modifica durante il periodo di efficacia

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 13 - Subappalto

È autorizzato il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.

L'autorizzazione al subappalto non riduce la responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo comunque responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Azienda appaltante che è estranea, sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore, sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento durante l'esecuzione del servizio, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenuto a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere

integralmente indenne l'ASUGI da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Articolo 14 - Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che siano messi a sua disposizione dall'ASUGI o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'ASUGI per l'osservanza degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e loro dipendenti, nonché delle imprese ausiliarie.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire l'ASUGI tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

Articolo 15 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di rispettare ed applicare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 16 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e s. m. i.

Articolo 17 - Obblighi di condotta

Le Parti danno atto che l'Appaltatore dichiara:

- a) di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n.62, (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165"*), nonché del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUGI, entrambi pubblicati nel profilo web dell'ASUGI (sezione: Amministrazione Trasparente). Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 — del citato D.P.R. 62/2013;
- b) di non aver concluso, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001 s.m.i., n. 165, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'ASUGI che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ASUGI stessa nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- c) di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'articolo 32-*quater* del Codice penale.

Articolo 18 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore comunica formalmente il proprio domicilio alla Stazione Appaltante.

Articolo 19 - Spese

Le spese inerenti il presente atto e di eventuale registrazione sono a carico dell'Appaltatore.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo di € 120,00 così come previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, che dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Articolo 20 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente Contratto il Foro competente esclusivo è quello di Trieste.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s. m. i. saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del presente contratto e degli obblighi di legge.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del D.Lgs. 82/2005, i cui certificati di firma utilizzati sono validi.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data di ricezione all'indirizzo di protocollo dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina asugi@certsanita.fvg.it della PEC della presente lettera d'ordine firmata digitalmente in segno di integrale accettazione delle condizioni suesposte da parte dell'operatore economico e del documento allegato denominato Informativa Privacy.

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto non viene registrato fiscalmente. Lo sarà in caso d'uso.

Distinti saluti.

Il Direttore
della S.C. Edilizia e Impianti Area Giuliana
- ing. Massimiliano Liberale –
firmato digitalmente

PER ACCETTAZIONE:

Il Legale Rappresentante
(*firmato digitalmente*)

Allegati: 1

1) Informativa privacy.

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Sede legale via Costantino Costantinides, 2 - 34128 Trieste (TS) Italia - Centralino 040 3991111-C.F. e P.IVA. 01337320327

Portale internet: www.asugi.sanita.fvg.it PEC: asugi@certsanita.fvg.it; Codice Univoco Ufficio Fatture HCGJR2